

ASL8

NP/2016/ 0017798 del 05/07/2016 ore 08,49

Mittante Servizio Affari Legali

Assegnatario DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica 1211



Al Direttore Amministrativo  
Sede

Oggetto: Tribunale di Cagliari-sez. Lavoro-O [redacted] L [redacted] c/ASL 8: comunicazione esito della lite.

Con riferimento all'oggetto,

si comunica che la causa è stata definita favorevolmente per l'Azienda con la sentenza n. 294/016 pronunciata dal Tribunale di Cagliari, che si allega alla presente (All. 1).

Poiché nell'ambito della sentenza suindicata le spese di lite sono da intendersi integralmente compensate nei confronti della ASL 8, con la presente si chiede di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (All. 2), la quale è stata redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015, nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avv. Carlo Diana (All. 3), come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.

Si precisa che dalle somme anzidette sono state detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari (che vengono forfettariamente computate nella misura del 5% delle competenze professionali liquidate, art. 11 Reg. cit.) e che le somme spettanti agli scriventi Avvocati sono da ripartirsi nella misura del 40% a favore dell'Avv. Paola Trudu e 60% a favore dell'Avv. Lorena Vacca, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9 del citato Regolamento.



Distinti saluti

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 915 DEL 21 LUG. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carreras* IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Pier Paolo Pani*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO *Dott.ssa Savina Ortu*

  
(Avv. Paola Trudu)  
  
(Avv. Lorena Vacca)

Il presente allegato è composto di n° 7 fogli.

IL RESPONSABILE AFFARI LEGALI  
(Avv. Paola Trudu)

14



REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CAGLIARI  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

29/1/16  
5273/13  
35/16

Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura nella pubblica udienza del 24 febbraio 2016 la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 5733 del R.A.C.L. dell'anno 2013 promossa da:

**Osmano L.**, nata a Cagliari il 13 agosto 1971 ed residente a Selargius, domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati giuliana Murino, Giorgio Rodin e Fabrizio Rodin che la rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio

OPPONENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Aime, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti

OPPOSTO

E

AZIENDA ASL N. 8 della Sardegna, in persona del Direttore generale, Dott. Emilio Simeone, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorena Vacca e Paola Trudu, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta 05.05.2014

OPPOSTA

E

PROVINCIA DI CAGLIARI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Garbati, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta 18.04.2014

OPPOSTA

Motivi in fatto e in diritto

A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per conseguire l'assegno mensile di assistenza, e/o esenzione ticket e/o iscrizione alle liste speciali per il collocamento obbligatorio ex art. 1 legge 68/1999, la difesa opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, Dr. Filippo Porta, secondo cui la Sig.ra Osmano è affetta dalle seguenti patologie: spondiloartrosi cervicale senza

h

i

m

2

concreto deficit funzionale; spondiloartrosi lombare in paziente operata di ernia discale L4-L5 e stabilizzazione vertebrale; reflusso esofageo in assenza di lesioni gastriche, in ragione delle quali, presenta attualmente una capacità lavorativa ridotta del 31% del totale e tale era alla data di presentazione della domanda amministrativa.

Sulla scorta della perizia di parte redatta dal Dr. Marco Raffo, l'opponente ha osservato che il consulente ha sottovalutato il quadro patologico da cui è affetta, con particolare riferimento alla patologia osteoarticolare e al disturbo depressivo reattivo; sotto altro profilo, infine, ha censurato la mancata applicazione dei cinque punti percentuali ex art. 3 D.Lgs. 509/88, in considerazione dell'incidenza invalidante delle patologie riscontrate sulla propria capacità lavorativa specifica (collaboratrice domestica). La difesa opponente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare che la Sig.ra Osmanò è invalida civile, fin dalla data della domanda amministrativa, in misura pari o superiore al 74% e di riconoscerle l'assegno mensile di assistenza e/o in subordine in misura pari o superiore al 67% ed ha diritto alla esenzione ticket e/o in misura pari o superiore al 46% e ha diritto alla iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio e di condannare l'Inps al pagamento dei ratei maturati e delle spese processuali delle due fasi del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.

L'Inps si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio ed opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.

L'ASL 8 si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande proposte, giacché non presenta alcun potere di incidere sul diritto rivendicato e si limita a recepire per quanto di sua competenza le risultanze del procedimento volto ad ottenere il riconoscimento dello status e, nel merito, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto.

La Provincia di Cagliari si è costituita contestando l'avversa pretesa e evidenziando l'assoluta estraneità rispetto all'iter tecnico amministrativo sull'accertamento della condizione di invalido civile che conduce all'iscrizione delle liste di collocamento ed ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso e, nella denegata ipotesi di accoglimento del medesimo, di essere tenuta indenne dalle spese.

Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e chiamato a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio, la causa è stata tenuta a decisione.

§§§§

In via preliminare, deve accogliersi l'eccezione relativa al difetto di legittimazione sollevata dall'ASL 8 e dalla Provincia di Cagliari. Infatti, considerato che l'unico soggetto competente a svolgere le funzioni di verifica circa la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per conseguire le prestazioni invocate risulta essere l'INPS e che il giudizio di opposizione ha ad oggetto unicamente l'accertamento del requisito sanitario (Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 6084/2014 e 6085/2014), con conseguente inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alle prestazioni invocate e di condanna al pagamento e/o erogazione delle medesime, ne consegue che unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione promosso dal richiedente risulta essere il medesimo Istituto, con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione passiva delle altre Amministrazioni o Enti.

Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata anche alla luce dei chiarimenti resi sui motivi di opposizione dal Dr. Filippo Porta, il quale ha sottoposto l'opponente a nuova visita peritale ed ha esaminato ulteriore documentazione medica, senza tuttavia mutare il proprio giudizio medico legale.

Quanto alla prima censura, relativa alla sottovalutazione della patologia osteoarticolare e psichiatrica, si rileva che il consulente ha riscontrato un quadro clinico - obiettivo differente da quella descritto dal consulente di parte e dal medico curante (quest'ultimo "esprime solo una considerazione sintetica e generica dell'obiettività in assenza di qualunque riferimento a segni clinici obiettivi usati nella abituale semeiotica o quantificazione del deficit") e precisamente: "rachide in asse. A livello del tratto cervicale si rileva: masse muscolari paravertebrali normali. Deficit minimo dei movimenti attivi e passivi di flessione-estensione, rotazione e lateralità del collo. A livello del tratto lombo sacrale si rileva: esiti di erniectomia L4-L5 e stabilizzazione. Masse muscolari lievemente dolenti e contratte. Deficit dei movimenti attivi e passivi di flessione estensione, rotazione e lateralità del busto di circa la metà. Presenza di lieve deficit della flessione dorsale del piede, con deambulazione normale. Non deficit degli altri movimenti articolari". Proprio in virtù di tali deficit (dei movimenti della colonna vertebrale e della flessione dorsale del piede) il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto di inquadrare tale patologia nel codice 7010 (anchilosi rachide lombare) e di assegnare il 35% di invalidità, in considerazione del fatto che si ha una riduzione di solo la metà dei movimenti e non la abolizione totale. Mentre, in relazione alla patologia psichiatrica, il Dr. Porta ha rilevato che il certificato 8.10.11 redatto dal medico curante non fa menzione di disturbi dell'umore e che in atti è presente un unico certificato specialistico, datato 09.11.2012, nel quale si diagnostica "depressione reattiva" e si prescrivono blandi tranquillanti. Mentre, non risulta altra terapia o altro controllo successivo né, all'atto della seconda visita, è stata esibita altra documentazione relativa a tale patologia. Conseguentemente, egli ha ritenuto di confermare la assenza di invalidità in rapporto a tale disturbo, in quanto non inquadrabile in alcuno dei codici espressamente previsti dal D.M. n. 43/92.

Quanto alla seconda censura, relativa alla mancata applicazione dei cinque punti percentuali ex art. 3 D.Lgs. 509/88, nel rammentare che l'applicazione di tale punteggio da parte del consulente è meramente facoltativa, si rileva che il riconoscimento, anche della percentuale massima, non consentirebbe all'opponente di accedere alle prestazioni invocate.

Di nessun pregio, infine, le deduzioni svolte da parte opponente all'udienza del 21.10.2015, già esaurientemente esaminate e efficacemente confutate dal consulente, in quanto come già rilevato, il certificato medico richiamato (9.11.2012) non è indicativo di un disturbo cronico invalidante: non fa riferimento né ad una data di insorgenza della affezione, né di durata, né di terapia costante o di un disturbo cronico. Si osserva, infine, che non viene imputata al Dr. Porta una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi, ma ci si limita contrapporre un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che imponga la rinnovazione della consulenza con altro esperto.

Sulla scorta di tali considerazioni, tenuto conto che la consulenza merita di essere condivisa in quanto risulta suffragata da riscontri oggettivi anamnestici e documentali, adeguatamente motivata, precisa e approfondita, deve escludersi la fondatezza dell'avversa opposizione, con conseguente rigetto della stessa.



NOTA SPESE  
(D.M. n. 55/2014)

Nella causa promossa da ~~Osanna L...~~ / ASL Cagliari  
(Tribunale di Cagliari, sez. Lavoro, R.G. 5773/013, Giudice Dott.ssa Sotgia)

Valore della controversia indeterminato (art. 5, co. 6 D.M. n. 55/2014)

scaglione di riferimento: da € 26.000,00 a € 52.000,00  
(complessità bassa)

|   |            |
|---|------------|
| Fase 1: studio della controversia   | € 1.620,00 |
| Fase 2: fase introduttiva del giudizio  | € 1.147,00 |
| Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione   | //         |
| Fase 4: fase decisionale  | € 3.500,00 |
| Totale  | € 6.267,00 |
| Spese generali 15%  | //         |
| Trattenuta del 5% per spese generali di funzionamento<br>su € 6.267,00 (art. 11 Reg. Affari Legali) | € 313,35   |
| Totale  | € 5.953,65 |
| Riduzione del 50% (art. 8 Reg. Affari Legali)   | € 2.976,82 |
| Totale dovuto   | € 2.976,82 |
| Totale spettante all'Avv. Paola Trudu<br>(40% di € 2.976,82)  | € 1.190,73 |
| Totale spettante all'Avv. Lorena Vacca<br>(60% di € 2.976,82)                                       | € 1.786,09 |

*Lorena Vacca*

*[Signature]*

Al Direttore Amministrativo  
Sede

Oggetto: Tribunale di Cagliari-sez. Lavoro-C. n. 1/15 c/ASL 8: attestazione /verifica circa lo svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.

Con riferimento all'oggetto,  
si comunica che lo scrivente, nella sua qualità di Dirigente Avvocato del Servizio Affari Legali, presa visione della nota spese presentata dagli Avv. Paola Trudu e Lorena Vacca relativamente al contenzioso in oggetto, dichiara che la stessa è:

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata;
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/014) e conforme alle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015.

Distinti saluti

Il Dirigente Avvocato  
(Avv. Carlo Diana)



1<sup>+</sup>